

Il Trust: scambio automatico d'informazioni e normativa italiana in materia di monitoraggio valutario

Criticità fiscali derivanti da un difficile coordinamento



Massimo Caldara
Dottore commercialista,
Tavecchio Caldara & Associati, Milano



Riccardo Barone
Dottore commercialista,
Tavecchio Caldara e Associati, Milano

Il crescente utilizzo del trust ha evidenziato la necessità di una serie di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana circa il trattamento fiscale dei trust esteri e gli obblighi di monitoraggio valutario. Le modifiche normative intervenute in materia di antiriciclaggio e, di conseguenza, in materia di monitoraggio valutario hanno destato tra gli operatori una serie di interrogativi che – in assenza di chiarimenti ufficiali – potrebbero portare ad una serie di controlli e verifiche. Ciò, soprattutto, in ragione dell'ormai operante scambio automatico d'informazioni, il quale si estende – con regole ben precise – anche al trust. Il presente contributo si propone, dunque, di analizzare l'istituto del trust nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni, nonché di fornire evidenza delle principali modifiche normative in materia di monitoraggio valutario e le loro ripercussioni sui soggetti coinvolti nell'operatività del trust.

I. Introduzione.....	417
II. Il trust e lo scambio automatico d'informazioni.....	418
III. Il trust come Istituzione Finanziaria.....	418
IV. Il trust come Entità Non Finanziaria.....	419
V. La normativa italiana in materia di antiriciclaggio e monitoraggio fiscale.....	419
VI. Conclusioni.....	420

I. Introduzione

Nel corso degli ultimi anni, l'istituto del *trust* è stato oggetto di dibattito sia a livello nazionale che internazionale per effetto della disciplina antiriciclaggio e di quella sullo scambio d'informazioni. Sotto il lato tributario, il crescente utilizzo del *trust* ha – a livello italiano – evidenziato la necessità di una serie di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, per dirimere una serie di dubbi relativi, in particolare, al trattamento fiscale dei *trust* esteri e agli obblighi di monitoraggio valutario.

Con l'introduzione a livello globale dello scambio automatico d'informazioni, infatti, la necessità di maggiore chiarezza in merito agli obblighi di monitoraggio valutario è divenuto

ancor più preminente considerando, inoltre, le elevate sanzioni previste in caso di errata o omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In tale contesto, il presente contributo si propone, dunque, di analizzare la possibile qualificazione del *trust* nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni e, nel contempo, fornire un quadro sullo stato dell'arte della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e monitoraggio fiscale.

Sebbene, infatti, la normativa sullo scambio automatico d'informazioni e quella sul monitoraggio fiscale abbiano origini diverse, non si può non notare come si tratti, in entrambi i casi, di misure finalizzate a contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale internazionale e a consentire alle Amministrazioni finanziarie di intercettare dei redditi esteri che potrebbero altrimenti sfuggire a tassazione. Tuttavia, profonde possono essere le discordanze tra le informazioni oggetto di segnalazione ai fini dello scambio automatico d'informazioni e i dati che i contribuenti italiani, identificati come titolari effettivi di *trust*, sono chiamati ad indicare all'interno del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.

Difatti, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 90/2017 ha nuovamente modificato la nozione di titolare effettivo con ripercussioni anche sull'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 4 del Decreto Legge (D.L.) n. 167/1990, in materia di monitoraggio valutario.

Sia nel 2018 che nel 2019^[1], tali discordanze – seppur non specificatamente riferite a casistiche legate ai *trust* – hanno condotto all'invio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di migliaia di "lettere di *compliance*", relative alla presunta e/o possibile mancata o infedele compilazione del quadro RW.

In molteplici casi, tali lettere di *compliance* si sono tradotte in un "nulla di fatto", dovuto all'impossibilità da un lato di

[1] Cfr. MARCO PIAZZA/ ROBERTO TORRE, *Attività all'estero, molti avvisi per false anomalie*, in: *Il Sole24Ore*, 9 aprile 2019.

effettuare un *match* preciso tra le informazioni contenute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e i dati pervenuti con lo scambio automatico e, dall'altro, ad un mancato incrocio dei dati riguardanti i soggetti esonerati dagli obblighi di monitoraggio valutario (ad es., soggetti che hanno affidato in amministrazione i propri conti finanziari a fiduciarie residenti).

Appare dunque utile soffermarsi a confrontare le informazioni oggetto di scambio automatico e i dati che i soggetti coinvolti nella vita del *trust* potrebbero essere tenuti a inserire nella propria dichiarazione dei redditi.

II. Il trust e lo scambio automatico d'informazioni

Il *Common Reporting Standard* (CRS), elaborato dall'OCSE al fine di contrastare l'evasione fiscale internazionale e di incrementare la cooperazione tra Stati, trova applicazione anche con riferimento al *trust*, sia esso revocabile o irrevocabile.

Ai fini del CRS, il *trust* può assumere la duplice qualifica di Istituzione Finanziaria tenuta alle comunicazioni (*Reporting Financial Institution* [RFI]) oppure di Entità Non Finanziaria (*Non Financial Entity* [NFE]). Nel primo caso è, in linea di principio, il *trust* medesimo il soggetto destinatario degli obblighi di *due diligence* e *reporting*, mentre nel secondo caso è l'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto del *trust* a dover adempiere a tali attività.

Nel caso di *trust* NFE è possibile effettuare un'ulteriore distinzione tra Entità Non Finanziaria attiva (NFE attiva) o Entità Non Finanziaria passiva (NFE passiva). Tale distinzione assume grande rilevanza perché a seconda della qualifica assunta dal *trust* muta il contenuto dell'attività di verifica nonché l'oggetto delle comunicazioni.

III. Il trust come Istituzione Finanziaria

Come richiamato dal *CRS Implementation Handbook*, nella maggior parte dei casi in cui il *trust* assume lo status di Istituzione Finanziaria, il *trust* medesimo ricade nella definizione di Entità d'investimento del secondo tipo ai sensi della Sez. VIII, par. A.6(b) CRS.

In particolare, si considerano Entità d'investimento del secondo tipo quelle entità:

- ♦ il cui reddito lordo è principalmente^[2] attribuibile ad attività d'investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie (cd. "*gross income test*"), e
- ♦ gestite (cd. "*managed by test*") da un'Istituzione di deposito, un'Istituzione di custodia, un'Impresa di assicurazioni specificata o un'Entità d'investimento del primo tipo^[3].

[2] L'avverbio "principalmente" sta ad indicare che almeno il 50% del reddito lordo è attribuibile alle attività su indicate nel corso del minore tra (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente l'anno in cui viene effettuata la determinazione e (ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

[3] Per Entità d'investimento del primo tipo si intendono quelle entità che svolgono, quale attività economica principale, per un cliente (o per conto di un cliente), una o più delle seguenti attività: (i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (ad es., assegni, cambiali, certificati di deposito), valute estere, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazio-

Per quanto attiene il *managed by test*, il Commentario del CRS ha precisato che il medesimo risulta superato qualora un'entità abbia un potere di gestione discrezionale sugli *assets* (in tutto o in parte) dell'altra entità. Nella pratica tale ultimo *test* risulta verificato laddove gli *assets* del *trust* siano affidati in gestione ad una banca depositaria (attraverso, ad es., un mandato di gestione) o ad un *provider* esterno oppure ancora laddove sia il medesimo *trustee* che qualificandosi come Istituzione Finanziaria esercita un potere di gestione discrezionale sui beni del *trust*, a nulla rilevando che l'attività gestoria concerna l'entità stessa. Non risulta, invece, soddisfatto laddove il *trustee* pur avendo un potere di gestione discrezionale non sia un'entità bensì una persona fisica.

Laddove i suindicati *test* risultino congiuntamente superati, il *trust* assume la qualifica di Istituzione Finanziaria. In tal caso è, in linea di principio, il *trust* medesimo il soggetto destinatario degli obblighi di *due diligence* e *reporting*. Tuttavia, nel caso in cui il *trustee* si configuri anch'esso come Istituzione Finanziaria, il *trust* si qualifica come una *Non Reporting Financial Institution* (NRFI) laddove il *trustee* adempia agli obblighi di *due diligence* e *reporting* fornendo tutte le informazioni rilevanti circa i conti finanziari del *trust*. Si tratta del caso del cd. *trustee-documented trust*, dove il *trust* è esonerato dagli obblighi di *due diligence* e comunicazione in quanto vi adempie già il *trustee*.

Per quanto attiene l'oggetto delle comunicazioni, il CRS chiarisce che lo scambio di informazioni deve riguardare i "conti finanziari", per essi intendendosi – nel caso di *trust* – le partecipazioni nel capitale di debito e di rischio del *trust*. A tale riguardo, il CRS definisce come soggetti che detengono una partecipazione nel capitale di rischio del *trust*: (i) il *settlor*; (ii) i beneficiari o le classi di beneficiari del *trust* (del reddito o del capitale); (iii) altri soggetti che esercitano un controllo effettivo sul *trust*. Tra quest'ultimi soggetti si annoverano i *trustee* e i *protector* del *trust*. Di converso, il CRS non fornisce alcuna definizione di "quota nel capitale di debito" rimandando alla normativa domestica delle singole giurisdizioni. Ad ogni modo, adottando un approccio pragmatico, tra i detentori di una quota del capitale di debito vi devono ragionevolmente annoverare i creditori del *trust*^[4].

Una volta individuate le persone titolari di un conto finanziario, la normativa CRS richiede ai *trust* di effettuare le comunicazioni relative ai soggetti che costituiscono "Persone oggetto di comunicazione", ossia le persone che sono residenti in una "Giurisdizione oggetto di comunicazione". Tali comunicazioni hanno ad oggetto i seguenti dati:

- a) dati anagrafici relativi ai titolari delle quote nel capitale del *trust*;
- b) numero identificativo del conto oggetto di comunicazione;
- c) denominazione e codice fiscale del *trust* Istituzione Finanziaria che effettua la comunicazione;

ne di future su merci quotate; (ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; (iii) altre forme d'investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di soggetti terzi.

[4] Cfr. STEFANO GRILLI, Lo status dei trust ai fini del CRS, in: Strumenti finanziari e fiscalità, 2018/34.

- d) saldo o valore del conto oggetto di comunicazione, che in linea di principio coincide con il valore complessivo dei beni e dei diritti conferiti nel *trust* per ciascuno dei titolari delle quote nel capitale del *trust*;
- e) valore dei pagamenti effettuati a favore di ciascun titolare di una quota nel capitale del *trust*.

In ultimo, si precisa che per quanto concerne i beneficiari, il commentario del CRS ha precisato che i beneficiari discrezionali sono trattati come detentori del conto finanziario unicamente nell'anno in cui ricevono distribuzioni da parte del *trust*. Di converso, i beneficiari non discrezionali sono oggetto di comunicazione in ogni periodo di rilevazione. Laddove poi i titolari del conto finanziario non siano persone fisiche bensì entità, sarà necessario adottare – nel caso di NFE passiva – un approccio *look through* al fine di identificare le persone fisiche che in ultima istanza esercitano un controllo su tale entità. Al contrario non sembrerebbe essere necessario risalire la catena societaria nel caso di titolari di conto che assumano lo *status* di NFE attiva o di Istituzione Finanziaria.

IV. Il trust come Entità Non Finanziaria

Nel caso in cui il *trust* non assuma lo *status* di Istituzione Finanziaria, lo stesso potrà ricadere nella definizione di Entità Non Finanziaria (NFE) attiva o passiva.

Il *trust* assume la qualifica di NFE attiva qualora (i) il reddito lordo del precedente esercizio derivi per meno del 50% da cd. *passive income* oppure nel caso in cui (ii) le attività detenute in bilancio nel corso del precedente esercizio sono per meno del 50% attività che producono o sono detenute per produrre *passive income*.

Se le condizioni sopra richiamate non si verificano e il *trust* non assume la qualifica di Istituzione Finanziaria, il medesimo ricade nella definizione di NFE passiva.

Nel caso di NFE attiva gli obblighi di *due diligence* e *reporting* sono posti a carico dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto finanziario. In tal caso, la RFI dovrà comunicare le informazioni rilevanti relative al *trust* medesimo senza effettuare alcuna comunicazione in relazione ai soggetti coinvolti nella vita del *trust*. In dettaglio le informazioni oggetto di comunicazione possono essere così riassunte:

- a) informazioni anagrafiche del *trust*;
- b) numero identificativo del Conto Oggetto di Comunicazione;
- c) denominazione e codice fiscale della RFI che effettua la comunicazione;
- d) saldo o valore del Conto Oggetto di Comunicazione;
- e) importo dei pagamenti effettuati al *trust*.

Anche nel caso di NFE passiva gli obblighi di *due diligence* e *reporting* sono posti a carico dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto finanziario. Tuttavia, diversamente dal caso poc'anzi analizzato, la RFI dovrà identificare le cd. "*controlling persons*", la cui definizione è recepita dalle Raccomandazioni FATF-GAFI in materia di *beneficial ownership*. Le persone che esercitano il controllo sul *trust* sono

da identificare con il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l'eventuale *protector* o gli eventuali *protector*, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. È utile precisare che i soggetti sopra esposti sono da considerarsi quali *controlling persons* a prescindere da una situazione di effettivo controllo sul *trust*.

Ad una prima analisi, le *controlling persons* del *trust* NFE passiva non si discostano dai titolari dei conti finanziari nei casi di *trust* Istituzione Finanziaria. Tuttavia, con specifico riferimento ai beneficiari, quest'ultimi sono sempre oggetto di comunicazione a prescindere dal fatto che si tratti di *discretionary beneficiaries* o *mandatory beneficiaries*.

Nel caso in cui le *controlling persons* siano delle entità e non delle persone fisiche è richiesta l'adozione di un approccio *look through* al fine di individuare le persone fisiche oggetto di comunicazione. Diversamente, dunque, dal caso di *trust* Istituzione Finanziaria dove l'approccio *look through* è richiesto soltanto nel caso in cui i titolari del conto siano NFE passive, in questo caso tale approccio è richiesto anche nell'ipotesi di *controlling persons* che si qualificano come Istituzione Finanziaria.

Venendo, infine, alle informazioni oggetto di scambio automatico, l'Istituzione Finanziaria tenuta alle comunicazioni dovrà comunicare:

- a) i dati relativi al *trust*;
- b) i dati relativi alla medesima RFI;
- c) i dati anagrafici delle persone che esercitano il controllo sul *trust*; e
- d) le informazioni relative al saldo o valore del conto finanziario e tutti i pagamenti e gli accrediti effettuati su tale conto.

V. La normativa italiana in materia di antiriciclaggio e monitoraggio fiscale

Il D.Lgs. n. 90/2017, recependo la IV^o Direttiva antiriciclaggio[5], ha ampliato e modificato la nozione di titolare effettivo nel caso di *trust*: l'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 precisa che le informazioni sulla "*titolarità effettiva del trust*" devono intendersi riferite a "*quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi*".

Il contesto in cui trova la luce tale norma è quella della cd. adeguata verifica antiriciclaggio a cui intermediari e professionisti devono sottoporre i soggetti con cui intrattengono operazioni finanziarie.

[5] Direttiva UE n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

Si tratta di un concetto che non ha rilevanza ai fini fiscali e che, quindi, non dev'essere confusa con quella di "possessore del reddito", richiamata sia dalle norme tributarie nazionali che da quelle di rango superiore (i.e. convenzioni contro le doppie imposizioni, direttive comunitarie, ecc).

Tuttavia, come noto, la definizione di titolare effettivo contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, è utilizzata dal legislatore fiscale per identificare i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW (cd. "obblighi di monitoraggio valutario") ed è mutuata da quella del GAFI che sta alla base – come abbiamo visto – del CRS.

Difatti, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 167/1990, le persone fisiche residenti, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) sono tenuti a indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi gli "investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia". Tali obblighi sorgono qualora gli investimenti o le attività di natura finanziaria siano detenuti direttamente dal soggetto residente ovvero quando quest'ultimo, pur non essendo possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne sia il titolare effettivo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp e dall'art. 20 D.Lgs. n. 231/2007.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. pp, è titolare effettivo "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". L'art. 20 citato, invece, definisce il titolare effettivo come "la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo" specificando, poi, tale definizione in relazione alle società di capitali e alle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato titolari di personalità giuridica.

In tale mutato contesto normativo, il mancato richiamo all'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 da parte del D.L. n. 167/1990 ha creato una serie di dubbi interpretativi tuttora privi di chiarimenti ufficiali. L'Ordine dei dottori commercialisti di Milano[6] e l'associazione STEP Italy[7] hanno cercato di fare un po' di chiarezza giungendo ad un'interpretazione condivisa, secondo cui gli obblighi di monitoraggio non possono essere estesi automaticamente a tutti i soggetti elencati dall'articolo 22, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, ma, viceversa, devono essere limitati alle persone fisiche cui, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, "[...] è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo". In sostanza, gli obblighi di monitoraggio valutario ricadrebbero unicamente sui beneficiari di trust trasparenti, cioè trust il cui reddito o patrimonio è direttamente riferibile

a beneficiari individuati, ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione degli stessi[8].

Tale interpretazione appare coerente sia sul piano normativo che sul piano pratico. Difatti, come evidenziato dal *position paper* di Step Italy, l'eventuale estensione degli obblighi di compilazione del quadro RW anche al settlor, al trustee, alle "classi di beneficiari", ecc. porterebbe con sé una serie di problematiche applicative relative alla quota di partecipazione al trust da indicare nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi delle varie figure coinvolte nell'operatività del trust.

Aderendo dunque a tale tesi – sebbene non suffragata da chiarimenti di prassi ufficiali dell'Agenzia delle Entrate – gli obblighi di compilazione del quadro RW ricadrebbero unicamente sui beneficiari individuati e su eventuali soggetti che in virtù di clausole specifiche esercitano un effettivo potere di controllo sul trust (spesso si tratta di fattispecie di interposizione fiscale del trust). Tali soggetti dovranno indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il valore complessivo delle attività estere a loro riconducibili e la percentuale di patrimonio a essi riconducibile.

Un'indiretta conferma di tale tesi sembrerebbe rinvenirsi nella Risoluzione n. 53 del 29 maggio 2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione non sono tenuti alla compilazione del quadro RW in riferimento alle attività estere di proprietà della fondazione. L'Amministrazione finanziaria ha altresì, giustamente, affermato che tali soggetti esercitano un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario e che la definizione di titolare effettivo contenuta nella normativa anticiclaggio deve essere opportunamente "adattata" in considerazione delle finalità del monitoraggio fiscale. Sulla scorta di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate si ritiene assuma sempre più valore la tesi secondo cui siano da escludere dagli obblighi di monitoraggio valutario tutti quei soggetti che non vantano un "possesso economico" sugli asset del trust.

VI. Conclusioni

Come illustrato nel corso dell'articolo è difficile pensare ad una quadratura delle informazioni trasmesse dagli intermediari esteri e quelle indicate nella dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti.

Sul piano soggettivo l'ambito di applicazione dei CRS è molto ampio, mentre quello degli obblighi di monitoraggio valutario dovrebbe (secondo gli operatori professionali) essere auspicabilmente ristretto alla categoria dei beneficiari. Anche relativamente a tale categoria esistono tuttavia differenze significative: nel caso più frequente di trust Istituzione Finanziaria, con beneficiari discrezionali, il CRS prevede

[6] Cfr. Obblighi di compilazione del quadro RW e titolare effettivo, Documento di Studio n. 1/2018, ODCEC Milano – Commissione Wealth Planning.

[7] Cfr. Trust e obblighi di monitoraggio fiscale, Position Paper, STEP Italy, 12 febbraio 2019.

[8] L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E ha identificato il beneficiario di "reddito individuato", come "il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza".

la trasmissione dei dati riferiti ai suddetti beneficiari solo nell'anno in cui siano effettuate distribuzioni, mentre le istruzioni del quadro RW non fanno alcuna distinzione tra le diverse tipologie di beneficiari.

Paradossalmente, la categoria di soggetti che più potrebbe trovarsi in difficoltà nel "gestire" la propria dichiarazione dei redditi dovrebbe essere quella dei *protectors* (persone fisiche), che nulla ha a che vedere con i redditi del *trust*, ma che, in assenza di un pronunciamento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere indotta a compilare il quadro RW solo per non incorrere in sanzioni eccezionalmente gravose.

Anche sul piano dell'ambito oggettivo una perfetta quadratura è sostanzialmente impossibile, vista la complessità del quadro RW e l'utilizzo di criteri forzatamente diversi per quanto riguarda la conversione di importi in valuta estera.

Non si può, dunque, escludere che tali incongruenze possano portare ad una nuova ondata di "lettere di *compliance*" anche con riferimento ai soggetti coinvolti nell'operatività del *trust*. È auspicabile pertanto un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla portata delle modifiche normative in materia di titolare effettivo e obblighi di monitoraggio valutario, che restringa l'ambito soggettivo dei destinatari degli obblighi di compilazione del quadro RW ai soli beneficiari, chiarendo in modo inequivocabile cosa si intenda per beneficiari aventi un diritto "certo ed attuale"^[9] di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di reddito o patrimonio.

[9] Sul punto si evidenzia la pronuncia del 3 agosto 2017, n. 19376, con la quale la Corte di Cassazione ha negato la legittimazione passiva in capo ai beneficiari di un *trust* sulla base della considerazione che essi non hanno un diritto immediato di ricevere i beni in *trust* e la loro possibilità di attingere il reddito del *trust* è rimessa alla discrezionalità del *trustee*. Sempre sul medesimo tema, la pronuncia 19 aprile 2018, n. 9637 ha escluso la legittimazione passiva in capo ai beneficiari in quanto sprovvisti di diritti attuali sui beni in *trust* per il fatto che il disponente si era riservato il potere di sostituire ad *libitum* i beneficiari.